

Organizzazioni sportive: volontari o lavoratori?

Mercoledì 24 maggio 2023

Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione con



- 1) Le regole attualmente applicabili
- 2) Il perché della riforma
- 3) Le regole applicabili dal 1/7/2023 con riferimento a:
 - a) Volontari;
 - b) Lavoratori sportivi autonomi;
 - c) Lavoratori sportivi dipendenti;
 - d) Collaboratori amministrativo-gestionali;
 - e) Percettori PRESTO
 - f) dipendenti pubblici

evidenziando gli aspetti ancora non definiti, il trattamento fiscale relativamente al 2023 e quanto è possibile retribuire le persone.

Il compenso sportivo fino al 30/06/2023

- Chi lo può erogare
- Chi lo può ricevere
- Chi sono gli amministrativo-gestionali
- Trattamento fiscale
- Trattamento previdenziale
- Tutele assicurative
- Adempimenti conseguenti
- Effetti sulla condizione reddituale dei percettori
- Contenziosi



Compensi sportivi e rimborsi forfettari: chi li può erogare

– ASD

– SSD

riconosciute **quindi** solo soggetti iscritti nel Registro CONI/Registro delle attività sportive

- Enti di promozione sportiva
- Federazioni sportive nazionali
- Discipline sportive associate

in quanto **direttamente riconosciuti dal CONI**

Compensi sportivi e rimborsi forfettari: chi li può ricevere?


 Oggi

Al percettore che non possa considerarli come «redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (...) né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente». Cosa significa?

Gli orientamenti passati

Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare 1/2016: volontà del Legislatore è ...

*“riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici **una normativa speciale**, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”, quindi*

- a) lavoro subordinato
- b) lavoro autonomo
- c) collaborazioni sportive.

Corte di Cassazione sentenze 2021/2022

Il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non deve svolgere tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).

Quali indicatori valutare?

- professionalità: nessun problema se ha titoli sportivi, potrebbe essere un problema se è laureato in scienze motorie;
- impegno: se ha altra attività lavorativa/è pensionato/è studente in corso, potrebbe plausibile. In caso contrario il rischio di contestazione aumenta;
- entità del compenso: se il compenso è inferiore a quanto avrebbe percepito applicando il CCNL potrebbe essere plausibile. Se è pari a quello da CCNL è a rischio qualificazione come lavoro, se supera del 20% il CCNL è a rischio di contestazione per distribuzione indiretta di utili.

Compensi sportivi e rimborsi forfettari: quando è possibile erogarli

L'Ispettorato del Lavoro ritiene necessario verificare anche «*sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività*».

Attività di istruttori, tecnici, allenatori, arbitri **con riferimento a discipline espressamente riconosciute dal CONI** e collaboratori amministrativo - gestionali

Non è stato approvato l'elenco delle figure che possono ricevere tali compensi ma si ritiene che non sia possibile erogarli a:

- custodi degli impianti;
- addetti alle pulizie;
- addetti alla manutenzione dell'impianto;
- educatori impegnati in attività non riconosciute come sportive dal CONI (*es: educatori retribuiti che collaborano in centri ricreativi estivi per attività che non presentano natura sportiva o ludico-motoria*);
- persone che si occupano della contabilità dell'associazione ma che sono ragionieri/commercialisti (in quanto rientra nella loro professione);
- istruttori/allenatori già titolari di partita iva per lo svolgimento di detta attività;
- istruttori/allenatori che trarrebbero dall'attività un reddito conseguito nell'esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.



Compenso sportivo e trattamento fiscale/previdenziale

1) **sono esclusi da imposizione**, e pertanto non vanno dichiarati, i **rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto**, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

2) **compensi sportivi da calcolare su quelli percepiti da tutti i committenti «sportivi» (ASD/SSD/CONI/FSN/DSA/EPS) nel corso dell'anno solare:**

Fino a € 10.000: nessuna ritenuta fiscale

da € 10.000 – ad € 30.658: ritenuta a titolo di imposta così calcolata:

- quota statale: 23%
- addizionale regionale: la stabilisce la Regione e può essere fissa (es: 1,73%) o variabile in base al reddito complessivo (es: da 1,23% a 2,33%) ma in ogni caso non superiore a 3,33%;
- addizionale comunale: la stabilisce il Comune ed è variabile in base al reddito complessivo del percipiente

da € 30.658,00: ritenuta a titolo di acconto nella stessa misura prevista per la ritenuta a titolo di acconto ma poi il collaboratore effettua in dichiarazione dei redditi il conguaglio.

Compensi sportivi e incidenza su altri istituti

- **assegni familiari:** è necessario conteggiare i compensi sportivi ai fini della liquidazione a meno che l'importo complessivo non sia inferiore ad euro 1.032,91 - in quanto alla formazione del reddito familiare concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori nel loro complesso, a € 1.032,91 annue, quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- **NASPI (disoccupazione):** è possibile cumularla con i compensi sportivi/rimborsi forfettari e che non è necessario comunicare all'Istituto previdenziale tali emolumenti (INPS Circolare n. 174 del 23/11/2017);
- **detrazioni di imposta per figli a carico:** le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo non si deve tener conto dei compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche, se di importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (art. 67, comma 2, del Tuir). Pertanto, in assenza di altri redditi, il figlio può ancora essere considerato fiscalmente a carico (FISCO OGGI 23/11/2020);
- **assegno sociale:** è compatibile con la percezione di compensi sportivi esclusivamente quando il relativo importo, unitamente ad eventuali redditi di altra natura, non superi il reddito al di sopra del quale non spetta più il beneficio;
- **ISEE:** i compensi sportivi devono infine essere dichiarati all'interno (ex art. 4 DPCM n. 159 del 5/12/2013) per cui incidono sugli istituti correlati tra cui il reddito di cittadinanza;
- **PENSIONE:** devono essere dichiarati i compensi sportivi anche esenti nel RED (INPS Circolare n. 195 del 30/11/2015) ma il compenso sportivo incide esclusivamente su alcune tipologie di prestazioni erogate dall'INPS come la maggiorazione sociale della pensione.

Le collaborazioni amministrativo - gestionali

Aspetti qualificatori:

- natura amministrativo-gestionale della collaborazione = i compiti tipici di segreteria di una asd/ssd quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche;
- di natura continuativa, con coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione.

(Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003)

Regime fiscale = come compensi sportivi

Regime previdenziale e assicurativo = come compensi sportivi

Le collaborazioni amministrativo – gestionali

Adempimenti:

- 1) **stesura del contratto.** Con il c.d. Decreto trasparenza (DLgs 104/2022) sono stati introdotti dei **vincoli di trasparenza** nella gestione dei rapporti di lavoro imponendo al datore di lavoro/committente l'onere di fornire ulteriori informazioni ai propri collaboratori, modificando così il DLgs 152/1997. Poiché sono soggetti anche i contratti di cococo, avendo il Ministero equiparato le collaborazioni amministrativo-gestionali – in termini di adempimenti – alle COCOCO, si ritiene necessario non solo redigere il contratto ma esplicitare i seguenti aspetti in assolvimento degli obblighi del citato Decreto Legislativo:
 - a) l'identità delle parti
 - b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
 - c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
 - d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
 - e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 - f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- 2) **comunicazione preventiva** al Centro per l'impiego (Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007);
- 3) **libro unico per il lavoro.** Non c'è uniformità di interpretazione. SI per chi evidenzia la natura di collaborazione coordinata e continuativa. NO per chi afferma la natura non lavorativa e la circostanza che nelle FAQ del LUL il Ministero abbia detto no.



Le collaborazioni amministrativo – gestionali

Adempimenti:

- 4) **pagamento**: sempre consigliato bonifico/assegno, obbligatorio per importi > €1.000 (sanzione pecuniaria amministrativa) a partire dal 1/7/2018 obbligatorio per le COCOCO amministrativo-gestionali (sanzione da 1.000 a 5.000 euro) ma vivamente consigliato per tutti;
- 5) **quietanza/busta paga** (non più soggetta a marca da bollo dal 1/1/2019) con certificazione dell'eventuale superamento complessivo del plafond dei 10.000;
- 6) ASD versa le **ritenute fiscali** quando si superano € 10.000: entro il 16 del mese successivo data pagamento con Mod. F24, cod. trib. 1040. **Quali ritenute?** Secondo l'Agenzia delle Entrate (*Risoluzione 11/12/2012 n.106*) oltre all'IRPEF (23%) è necessario applicare le addizionali regionali e comunali.
- 7) l'ASD predispone il modello della **certificazione unica (CU)** da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e consegnato al lavoratore;
- 8) l'ASD inserisce i dati del percipiente nel **Modello 770** (sostituto di imposta) ma **solo se sono state applicate ritenute**.

Cosa succede alle collaborazioni in essere?

Oggi

Laddove **non ci sia subordinazione gerarchica e la collaborazione non abbia i connotati della professionalità** è ancora possibile valutare l'applicazione del c.d. compenso sportivo:

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (*termine di operatività del DLgs 36/2021*) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si dà luogo a recupero contributivo.

Le collaborazioni in essere possono essere contestate?

Il D.Lgs. n. 163 del 2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (22G00174)), entrato in vigore il 17-11-2022, all'art.23 (Modifiche all'articolo 35 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), ha statuito quanto segue: "1. All'articolo 35 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: ... 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo". L'art.51 citato (norme transitorie) ha disposto: "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022".

Consegue, in maniera assorbente, il venire meno del diritto dell'Inps ad azionare il credito retributivo in relazione all'attività lavorativa svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza delle relative somme.

La Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 31/03/2023, n. 1344 ha ritenuto già operativa la disposizione che di fatto ha introdotto una sanatoria per il pregresso affermando quindi la non debenza dei contributi previdenziali in relazione all'attività lavorativa svolta dagli istruttori percettori compensi sportivi.

In senso analogo, Tribunale di Frosinone 17 maggio 2023.

In conclusione, la norma costituisce un precetto che non si rivolge alle parti né attribuisce loro alcun obbligo o diritto, né regolamento il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale. Tale norma, invece, si rivolge direttamente alle Istituzioni previdenziali.

Il dato letterale della norma appare pacifico per cui si ritiene che l'applicazione di questo precetto alla fattispecie all'esame di codesto Tribunale sia sufficiente a risolvere in favore della parte ricorrente la controversia in essere.

Ne consegue, in maniera assorbente, il venir meno del diritto dell'INPS ad azionare il credito contributivo in relazione all'attività svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza di tali somme (in tal senso, Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro 31.3.2023).

Perché è necessaria la riforma?

✚ perché la nostra Costituzione assicura la tutela previdenziale e assicurativa a chi lavora

✚ perché la Cassazione – in diverse sentenze tra il 2021 e oggi (si segnala Cass. n. 41397/2021 del 23 dicembre 2021, per poi proseguire con Cass. nn. 41467/2021, 41418/2021, 41419/2021, 41420/2021, 41468/2021, 41570/2021, 175/2022, 177/2022)) – ha evidenziato che il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non deve svolgere tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR), circostanza che si ravvede al verificarsi dei seguenti indicatori:

- professionalità: nessun problema se ha titoli sportivi, potrebbe essere un problema se è laureato in scienze motorie;
- impegno: se ha altra attività lavorativa/è pensionato/è studente in corso, potrebbe plausibile. In caso contrario il rischio di contestazione aumenta;
- entità del compenso: se il compenso è inferiore a quanto avrebbe percepito applicando il CCNL potrebbe essere plausibile. Se è pari a quello da CCNL è a rischio qualificazione come lavoro, se supera del 20% il CCNL è a rischio di contestazione per distribuzione indiretta di utili.

La riforma del lavoro sportivo

In sintesi cosa implica la riforma?

- 1) **abrogazione** dell'istituto del **compenso sportivo**;
- 2) **i collaboratori sportivi potranno essere:**
 - a) **volontari** con rimborso trasferte a piè di lista;
 - b) **lavoratori sportivi:**
 - **dipendenti:** con agevolazione fiscale (15.000 esentasse), contributi previdenziali al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals) gestito dall'INPS (33% di cui il 9,19% a carico del dipendente + aliquote contributive minori), tutela INAIL (da definire);
 - **cococo:** con agevolazione fiscale (15.000 esentasse), contributi previdenziali alla gestione separata INPS (25%, 24% se si ha altra tutela previdenziale) da calcolare sul 50% dell'imponibile fino al 2027, + 1,31% DISCOLL + 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare + INAIL (da definire);
 - **titolari di partita IVA:** con agevolazione fiscale (15.000 esentasse), contributi previdenziali alla gestione separata INPS (25%, 24% se si ha altra tutela previdenziale) da calcolare sul 50% dell'imponibile fino al 2027, + 0,51% ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa, una indennità per sei mesi pari al 25% del reddito annuo diviso due) + 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare, NO INAIL;
 - **lavoratori autonomi occasionali:** con agevolazione fiscale (15.000 esentasse), contributi previdenziali alla gestione separata INPS se superano complessivamente 5.000 euro di compensi (alcuni aspetti da chiarire), NO INAIL.
 - c) **cococo amministrativo gestionali:** con agevolazione fiscale (15.000 esentasse), contributi previdenziali alla gestione separata INPS (25%, 24% se si ha altra tutela previdenziale) da calcolare sul 50% dell'imponibile fino al 2027, + 1,31% DISCOLL + 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare + INAIL (da definire);
 - d) **lavoratori non sportivi.**

Chi è il volontario?

Volontariato nel DLgs 36/2021

mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per **promuovere lo sport**, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**.

Le prestazioni dei volontari sono **comprehensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti**.

Volontariato nel CTS

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività **in favore della comunità e del bene comune**, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed **esclusivamente per fini di solidarietà**.

- Svolgono l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti (*ad esempio non volontariato per ricevere gratuitamente servizi sportivi*).
- L'attività è svolta nell'esercizio diretto di attività sportiva, formazione, didattica e preparazione degli atleti.
- È gratuita per cui sono ammessi solo i rimborsi c.d. a piè di lista, non forfettari né in autocertificazione. Tali rimborsi non sono tassati in capo al percipiente.
- Il volontario potrebbe percepire dei premi, non trattandosi di compenso per lavoro
- Il lavoratore retribuito non potrà mai essere qualificato come volontario.
- L'organizzazione sportiva deve **assicurarli** relativamente al rischio responsabilità civile. **Non è** previsto il registro dei volontari ma bisogna verificare cosa richiede l'istituto assicurativo.

Chi è il volontario?

Le ASD devono avere volontari?

Non esiste una disposizione che obblighi le ASD ad avere volontari ma...

- 1) l'associazione è un ente che nasce per finalità di natura extra-economica ancorché possa svolgere attività economiche e potrebbero contestare la genuinità associativa al sodalizio composto esclusivamente di associati retribuiti e di associati fruitori di servizi sportivi;
- 2) gli enti operanti nel settore dilettantistico dovrebbero perseguire prevalentemente finalità altruistiche, l'articolo 38 del DLgs 36/2021 prevede infatti che «1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, **con prevalente finalità altruistica**, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria» (art. 38 DLgs 36/2021)

I componenti l'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) possono essere retribuiti?

- I componenti l'organo amministrativo, salva diversa disposizioni statutaria, potrebbero percepire indennità di carica. Questa non si qualifica come rapporto di lavoro ma fiscalmente è assimilata al reddito da lavoro dipendente ed è soggetta a contribuzione previdenziale alla gestione separata INPS. Non accede alle agevolazioni del lavoro sportivo.
- I componenti l'organo amministrativo possono ricoprire gratuitamente la carica elettiva ma essere retribuiti per lo svolgimento di una prestazione lavorativa. Si ritiene infatti che l'espletamento gratuito della carica elettiva non determini l'assunzione della qualifica di volontario per cui non si pone alcun problema di incompatibilità. Per dimostrare che non si configura un conflitto di interessi è opportuno che l'affidamento dell'incarico retribuito sia effettuato dall'assemblea con l'astensione del diretto interessato. Ovviamente l'entità del compenso, come sempre, dovrà essere tale da non configurarsi come distribuzione indiretta di utili.

Chi è il lavoratore sportivo?

«1. *E' lavoratore sportivo*

- *l'atleta,*
- *l'allenatore,*
- *l'istruttore,*
- *il direttore tecnico,*
- *il direttore sportivo,*
- *il preparatore atletico e*
- *il direttore di gara*

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

- ***È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale».***

Ai lavoratori sportivi si applicano le regole speciali del DLgs 36/2021. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Le COCOCO: un istituto privilegiato in ambito sportivo

Il correttivo al DLgs 36/2021 garantisce e promuove il ricorso alla COCOCO atteso che:

1) c'è una presunzione di legge che siano COCOCO se:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive [si auspicano chiarimenti sul conteggio del 18 ore: media settimanale o in termini assoluti, settimana per settimana?];

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;

non sono pertanto attratte nel rapporto di lavoro subordinato a meno che non ci sia subordinazione gerarchica (opportuna la certificazione per contratti >18 h settimanali). Non viene infatti più abrogato l'art. 2 DLgs 81/2015 ai sensi del quale «*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*» salvo per le collaborazioni **rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD**, esteso anche a FSN, DSA, EPS;

2) i primi 15.000 euro **non concorrono a formare il reddito del percipiente**: all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Poiché la somma eccedente i 15.000 euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi ai fini della corretta quantificazione delle aliquote. *N.B. Si sommano ai 15.000 euro i primi 8.174 euro in NO TAX AREA o questi vengono assorbiti??*

Le COCOCO: un istituto privilegiato in ambito sportivo

3) sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro è prevista la **tutela previdenziale** alla Gestione separata INPS (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore):

- a) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS;
- b) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% senza aliquote aggiuntive.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente;

4) le **aliquote assistenziali sono**

- a) 1,31% DISCOLL
- b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare

e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro.

5) Le collaborazioni sono soggette ad **INAIL**. Non risulta ancora approvato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, che deve stabilire le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*art. 34*);

Le COCOCO sportive: gli adempimenti

- 1) il **contratto** dove indicare le informazioni richieste dalla normativa in materia di trasparenza nel rapporto di lavoro. *Aspetto da attenzionare: nel caso di prestazione diversa da quella dell'istruttore/allenatore/tecnico di disciplina che l'organismo sportivo riconosciuto dal CONI abbia qualificato come propria del lavoratore sportivo, sarebbe opportuno menzionare gli estremi dell'atto/regolamento che lo contempla all'interno del contratto;*
- 2) **sugli ulteriori adempimenti potrebbero intervenire correttivi rilevanti.** Ad oggi le seguenti comunicazioni da effettuare attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS):
 - a) **comunicazione preventiva** di instaurazione del rapporto. Adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (*art. 28 comma 3*);
 - b) **comunicazione mensile all'INPS** dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (*art. 35 comma 8 quinquies*);
 - c) **busta paga**, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 15.000,00 (*art. 28 comma 4*).

Il lavoratore sportivo con p.iva

Nulla osta a che l'istruttore sia titolare di partita iva.

Sotto il **profilo fiscale** accede al beneficio dell'esenzione fiscale sui primi 15.000 euro. Sotto il profilo previdenziale si applica l'esenzione sui primi 5.000 euro mentre non si applica l'INAIL.

Aspetti da chiarire: *se svolgo l'attività sportiva anche per soggetti non sportivi (es: personal trainer vs persone fisiche / istruttore in palestra profit) posso essere considerato comunque lavoratore sportivo quando opero per enti sportivi? È possibile sommare le agevolazioni del regime forfettario con quelle del lavoratore sportivo?*

Potrebbe optare per il **regime forfettario** se:

- 1) non supera i 85.000 euro l'anno di reddito e non ha sostenuto spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi. Il cambiamento di regime non opera dall'anno successivo ma immediatamente nel caso in cui si sfiorino i 100.000 euro mentre nel caso in cui si sfiorino gli 85.000 euro ma per importi inferiori a 100.000 euro il cambiamento di regime sarà operativo nell'esercizio successivo;
- 2) se hanno un reddito relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti non deve superare 30.000 euro l'anno, fanno eccezione i dimessi o licenziati;
- 3) non rientrano nelle seguenti categorie escluse tra cui, con specifico riferimento al settore:
 - a) i soggetti che, oltre a svolgere l'attività in regime forfettario, partecipano, anche a società di persone, associazioni o imprese familiari;
 - b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte in regime forfettario (Non può optare per questo regime, per esempio, l'istruttore sportivo titolare di partita iva che sia socio di una società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica di cui detenga il controllo);
 - c) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a loro riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Il lavoratore sportivo con p.iva in regime forfettario

I soggetti che accedono a tale regime:

- 1) calcolano il loro reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell'allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019 e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata (*con riferimento alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi corrispondenti ai codici ATECO (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88), il coefficiente è del 78%*);
- 2) applicano al reddito imponibile così calcolato l'aliquota del 15% (5% i primi cinque anni) ma (questo vale per tutti gli autonomi) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

In termini di **adempimenti**:

- 1) non addebitano l'IVA in fattura ai clienti,
- 2) non liquidano l'imposta e sono pertanto esonerati dagli adempimenti collegati:
 - presentazione della dichiarazione IVA;
 - registrazione corrispettivi;
 - fatture emesse e ricevute.
- 3) sono tenuti ora alla fatturazione elettronica (dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024);
- 4) dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

E' da chiarire se le agevolazioni del regime forfettario si possano sommare alle agevolazioni previste per i lavoratori sportivi autonomi.

Il lavoratore sportivo con p.iva: il regime previdenziale

5) **l'aliquota previdenziale** alla gestione separata INPS (vale per tutti gli autonomi) è del 25% (24% se ha altra tutela previdenziale o è in pensione).

L'aliquota contributiva è calcolata (vale per tutti gli autonomi):

- 1) sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro;
- 2) con diritto di rivalsa sul committente del 4%;
- 3) fino al 31/12/2027 è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

6) le **aliquote assistenziali** (vale per tutti gli autonomi) si calcolano sul 100% (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore) e sono

- a) 0,51% ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa, una indennità per sei mesi pari al 25% del reddito annuo diviso due);
- b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare.

La collaborazione del titolare di partita iva ha dei limiti temporali nei confronti del medesimo committente?

~~1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:~~

~~a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;~~

~~b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;~~

~~c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.~~

Art. 69 bis del DLgs n. 276 del 2003 abrogato dall'art. 52 del DLgs 81/2015

Attenzione alle p.iva mono committenti: rischio contestazioni

I lavoratori sportivi dipendenti: quali regole speciali?

- 1) La durata: massimo cinque anni, contratti reiterabili;
- 2) la mancata applicazione di alcune regole contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori e disposizioni speciali per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni;
- 3) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. N.B. **Si sommano ai 15.000 euro i primi 8.000 euro in NO TAX AREA?**
- 4) tutela previdenziale: Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals) gestito dall'INPS (33% di cui il 9,19% a carico del dipendente + aliquote contributive minori) si applica all'intero importo (non c'è l'agevolazione sui primi 5.000 euro);
- 5) possono essere costituiti fondi per corrispondere il TFR;
- 6) può essere prevista una clausola compromissoria per cui le eventuali controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale;
- 7) gli adempimenti vengono assolti attraverso le modalità ordinarie.

Sono già lavoratore dipendente/autonomo: sono obbligato ad essere assoggettato al nuovo regime?

*3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive (...) già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo **hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.***

Cosa succede ai dipendenti pubblici?

Possono essere:

- a) **volontari** con rimborso a piè di lista *«fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2;*
- b) **lavoratori** ma solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza, nel qual caso possono essere qualificati come COCOCO;
- c) percettori **premi e borse di studio** erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

Cosa ne è dei «preposti alle gare»?

Il rapporto deve essere direttamente instaurato dall'organismo sportivo riconosciuto dal CONI, quindi Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e non dalla ASD/SSD.

Per quanto concerne la tipologia di inquadramento lavoristico non vengono forniti chiarimenti.

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

E' ancora possibile erogare i premi? Con quali regole?

Si. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di **premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

E' configurabile il lavoratore sportivo come lavoratore autonomo occasionale?

Si ritiene di sì in quanto *«Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative» quindi nella forma della collaborazione professionale, della collaborazione coordinata e continuativa e della collaborazione di natura autonoma occasionale.*

Sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento di prassi perché:

- a) originariamente era espressamente previsto nel DLgs 36/2021 e poi omesso dal correttivo in quanto, si presume, assorbito nel concetto di lavoro autonomo, e
- b) non viene menzionato tra le collaborazioni autonome in relazione alle quali gli adempimenti inerenti all'eventuale versamento di contributi previdenziali *(l'obbligo scatta quando si superano complessivamente euro 5.000 ancorché con il committente sia stata instaurata una collaborazione puramente occasionale)* si può effettuare attraverso il RAS.

Il lavoro autonomo occasionale si connota per:

- 1) essere soggetto a comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto *(l'art. 25 la prevede per tutti i lavoratori sportivi)*, ancorché non obbligatoria per le collaborazioni < 5.000 euro;
- 2) essere soggetto alle stesse agevolazioni fiscali dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo *(l'art. 36 non distingue a seconda della tipologia di collaborazione)*;
- 3) non essere soggetto a contribuzione INAIL in quanto espressamente prevista esclusivamente per dipendenti e cococo *(ex art. 34)*.



E' possibile ricorrere ai PRESTO?

«4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

L'articolo 25 del DLgs 36/2021 originariamente prevedeva espressamente la possibilità di ricorrere a tale istituto ma tale comma è stato abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. La Relazione illustrativa non menziona i motivi della modifica ma si presuppone che i sodalizi possano continuare a ricorrere a questo strumento che – semplicemente – resta assoggettato alle regole che lo definiscono senza essere ammesso alle agevolazioni specifiche del lavoro sportivo.

L'istituto è stato recentemente modificato dalla Legge di bilancio 2023.

In cosa consistono i PRESTO?

Si tratta di attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (nella versione precedente il tetto massimo di spesa sostenibile per i PRESTO era di 5.000 euro);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (5.000 euro se si tratta di "steward" negli impianti sportivi ingaggiati da società sportive professionistiche).

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del DLgs 150/2015;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Per quanto concerne la **natura giuridica**, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del lavoro nella circolare n. 5/2017, «*Le Prestazioni Occasionali prescindono da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse*».

Quali requisiti per attivare i PRESTO?

Gli enti senza scopo di lucro **non possono attivare questa tipologia di collaborazione** nei seguenti casi:

- a) quando il collaboratore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso committente;
- b) quando hanno più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (prima si trattava di cinque lavoratori);
- c) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La violazione di tali vincoli è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Costi: € 9,00 all'ora con un minimo di € 36 euro, pari a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.

Le tutele. I collaboratori beneficiano

- dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS,
- dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso l'INAIL;
- del diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

I relativi compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Come si gestiscono i **PRESTO?**

- 1) utilizzatori/collaboratori sono tenuti a **registrarsi sulla piattaforma** informatica INPS;
- 2) il credito si acquista attraverso la **piattaforma o modello F24** (vietata la compensazione dei crediti);
- 3) l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (**comunicazione preventiva**), attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui sopra è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione. L'omessa comunicazione preventiva è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
- 4) se la prestazione non ha luogo, l'utilizzatore deve revocarla attraverso piattaforma o contact center INPS **entro i tre giorni successivi al giorno programmato** di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
- 5) attraverso la piattaforma informatica /contact center, l'utilizzatore **entro il 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati** identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o messaggio di posta elettronica;
- 6) l'INPS effettua il **pagamento il giorno 15 del mese successivo**;
- 7) attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'**accredito** dei contributi previdenziali e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Le collaborazioni amministrativo gestionali

Non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di COCOCO sotto le 18 h settimanali.

Bisogna capire se – in via interpretativa – la possibilità di non ricondurre nell’ambito del lavoro subordinato le COCOCO in presenza di etero-organizzazione sia prevista per tutti i collaboratori di organizzazioni sportive o solo con riferimento ai lavoratori sportivi.

Art. 2 DLgs 81/2015

«1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

(...) d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»

Le COCOCO amministrativo gestionali: quali agevolazioni?

Se le collaborazioni amministrativo-gestionali sono COCOCO

- 1) iscrizione alla gestione separata INPS;
- 2) aliquota: si ritiene 24 o 25% [anche se la disposizione non rinvia espressamente ai commi 6 e 7 ma rinvia al comma 8ter che a sua volta rinvia ai commi 6, 7 e 8 (*sarebbe opportuno un chiarimento*)];
- 3) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (*rinvio all'articolo 35, comma 8bis*);
- 4) fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*rinvio all'articolo 35, comma 8 ter*);
- 5) anche i compensi da COCOCO amministrativo-gestionali non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (*rinvio all'articolo 36, comma 6*);
- 6) gli adempimenti si espletano attraverso i canali ordinari, non attraverso il registro delle attività sportive

La sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008)

Lavoratori autonomi (art.3 c.11), **percettori PRESTO** (art. 2 c.8 quando committente non impresa) **volontari (art.3 c.12bis) e percettori compensi sportivi** (art.3 c.12bis) **devono:**

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale;
- c) utilizzare tessera di riconoscimento quando si opera di appalto o subappalto.

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Il datore di lavoro deve informare (art. 36):

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sui rischi specifici cui sono esposti i collaboratori in relazione all'attività svolta;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e antincendio, RSSP e medico competente quando nominati.
- d) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Con riferimento ai lavoratori autonomi il committente deve:

- a) verificare l'idoneità tecnico professionale in relazione a quanto affidato;
- b) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



La sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008)

Con riferimento a lavoratori dipendenti, cococo (*quando operano nella sede del committente ex art. 3 c.7*), **percettori PRESTO** (*art. 2 c.8 quando committente impresa*) :

- 1) elaborazione del documento di valutazione dei rischi con Valutazione Rischio Stress Lavoro – Correlato (DVR);
- 2) elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- 3) nomina delle seguenti figure formate e periodicamente aggiornate:
 - a) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
 - b) Addetto antincendio;
 - c) Addetto primo soccorso;
 - d) Medico competente in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria con certificazione del medico del lavoro;
 - e) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) Preposti.

Cosa succede complessivamente nel 2023 ai collaboratori sportivi?

- 1) Il collaboratore beneficia di un bonus complessivo di esenzione fiscale di €15.000 di cui massimo €10.000 in termini di compenso sportivo.**

Es:

- a) Mario percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno 2023 di euro 6.000. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e non paga le imposte su 9.000 euro;
- b) Federico percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno di 12.000 euro. Sui primi 10.000 non paga nulla, sui restanti 2.000 devono essere versate le ritenute fiscali sul reddito diverso. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e non paga le imposte sui primi 5.000 euro.

Presupposto: "1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000". (art. 16 D.L. 198/2022);

- 2) ai fini previdenziali si calcolano i 5.000 euro esclusivamente sui compensi ricevuti dal 1/7/2023 in quanto i compensi sportivi non prevedono onere contributivo.**

Quanto posso pagare le persone?

Indennità di carica	Prestazione lavorativa
I compensi individuali corrisposti ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non devono essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	Le retribuzioni/compensi corrisposti ai lavoratori subordinati o autonomi non deve essere superiore del 40% rispetto a quanto previsto, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015



È necessario verificare il possibile livello di inquadramento e verificare il relativo costo lordo contemplato da un contratto collettivo stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative